

L'uomo e la Violenza di genere: quali le normative e cosa realmente si fa. II Protocollo Zeus della Polizia di Stato.

Dott. Giovanni Cuciti – Vicario della Questura di Milano

Dott.ssa Caterina Crapanzano – funzionario Questura di Milano

Con l'espressione *“violenza di genere”* si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

È *“violenza contro le donne”* ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà.

Sopra, rispettivamente, la definizione di *“violenza di genere”* riportata sul sito del Ministero dell'Interno e la definizione di *“violenza contro le donne”* riportata nell'art 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne.

I vari interventi legislativi succedutisi nel recente passato rientrano nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011) che si può definire il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla *“prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”*.

La violenza di genere è un fenomeno trasversale che può riguardare tutti, senza distinzione di sesso, razza, religione, età e presenta infinite declinazioni: è fisica, psicologica, economica, sessuale; dobbiamo conoscerla e affrontarla, senza consentire l'apertura di *spiragli* per l'accesso a giustificazioni di sorta.

È altresì un fenomeno insidioso, che si cela spesso tra le mura domestiche e si nutre della paura delle vittime e del loro silenzio che cela la vergogna, l'umiliazione e il timore di essere umiliate, isolate e abbandonate (1).

L'impegno della Polizia di Stato nel contrasto ad ogni forma di violenza è quotidiano, strutturato e partecipato, soprattutto nei confronti di quella più infima e silenziosa, ovvero quella che si consuma all'interno delle mura domestiche.

Informare e formare è il primo passo che consente alle vittime di reagire e chiedere l'intervento delle autorità preposte, superando il timore per le possibili reazioni o il senso di insicurezza e sfiducia, nonché di permettere agli stessi autori di condotte pressanti, abusanti o aggressive di comprendere che quei comportamenti, spesso non isolati, sono i primi segnali di una violenza che disorienta e soffoca, fino ad annientarne mente e corpo.

Prima ancora delle azioni di contrasto è necessaria una crescita culturale e una presa di coscienza collettiva attraverso un impegno di tutti perché solo l'effettiva conoscenza del fenomeno, in tutte le sue sfaccettature, può rendere concreta ed efficace l'azione delle Istituzioni.

Negli anni sono stati fatti importanti passi avanti nel tortuoso percorso di prevenzione nel tentativo di arginare il fenomeno della violenza contro le donne; ciò grazie agli strumenti normativi ed alla specializzazione maturata sul campo dalla Polizia di Stato.

Sono state perfezionate anche le procedure di primo intervento e, con l'introduzione delle novelle legislative, quali ad esempio l'entrata in vigore del c.d. Codice Rosso¹ (2) , sono state apportate modifiche al sistema di repressione con l'obiettivo di adottare più celermente i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In particolare, la legge sul Codice Rosso prevede che quando si procede per i reati di maltrattamenti (articolo 572 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis e 609 ter c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies), violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.), atti persecutori (art. 612 bis c.p.) nonché lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583 quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 primo comma numeri 2, 5 e 5.1 e 577 primo comma numero 1 e secondo comma del codice penale, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Tale intervento normativo fornisce alle vittime dei suindicati reati "una corsia preferenziale", riducendo i tempi per l'adozione di eventuali provvedimenti a tutela, garantendo la tempestività dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Accanto ai meccanismi di repressione, sempre più incisivi, il legislatore è intervenuto altresì con strumenti normativi che hanno perfezionato le misure di prevenzione attraverso un sistema integrato di azioni finalizzate ad interrompere, nel più breve tempo possibile, l'escalation di violenza, garantendo alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto al procedimento penale; in tale ambito l'esperienza e i dati statistici hanno dimostrato l'efficacia dell'*Ammonimento* del Questore. La sua finalità è quella di intervenire tempestivamente sull'autore delle condotte, al fine di interrompere quelle forme di violenza che possono portare a conseguenze ulteriori.

¹ L. 69/2019, novellata dalla l. 168/23

Si tratta di un provvedimento amministrativo che rappresenta un mezzo snello, veloce e poco gravoso per la vittima, già provata dalla situazione che sta vivendo, rappresentando nel contempo la premessa logico-giuridica per l'adozione di provvedimenti più incisivi sul piano penale e amministrativo. Dalla violazione dell'ammonimento, inoltre, possono scaturire conseguenze penali: il reato commesso diventa procedibile d'ufficio, la pena è aumentata e per lo stalking è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Il provvedimento amministrativo di Ammonimento può essere emesso dal Questore, anche in assenza di querela della vittima, qualora alle forze dell'ordine siano segnalati fatti riconducibili ai reati di percosse, lesioni² e, di recente, grazie alla novella legislativa del 24 Novembre 2023 n. 168 anche di violenza privata, minaccia aggravata stalking, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn), violazione di domicilio, danneggiamento oppure può essere richiesto direttamente dalla vittima, in alternativa alla denuncia penale, nei casi di stalking³ o revenge porn. Tali condotte delittuose devono essere commesse in ambito di violenza domestica, ovvero all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore condivide o abbia condiviso la stessa residenza della vittima. Tra i casi di violenza domestica la novella legislativa inserisce anche la violenza assistita, di conseguenza la commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

I destinatari dell'ammonimento, nel corso della notifica, che prevede una procedura di richiamo formale e solenne ad interrompere le condotte delittuose, vengono invitati a intraprendere un percorso trattamentale gratuito presso un centro specializzato.

L'attenzione, quindi, si concentra anche sull'autore delle violenze, nell'ottica del suo recupero, prima che sia troppo tardi.

Un approccio criminologico finalizzato ad analizzare le motivazioni delle condotte ed a far comprendere all'autore il disvalore dei comportamenti tenuti così da interrompere le recidive e il c.d. *ciclo della violenza*, scongiurando il più efferato dei delitti: il femminicidio. Il violento, spesso, all'atto della notifica dell'ammonimento, palesa la convinzione di non aver fatto nulla di male e l'aiuto di un professionista gli permette di acquisire consapevolezza, riconoscere le proprie responsabilità, gestendo i propri limiti.

² Art. 3 d.l. 93/2013

³ Art. 8 d.l. 11/2009

Sono queste le finalità perseguite del **Protocollo Zeus**, sottoscritto, il 4 Aprile 2018, tra la Questura di Milano ed il Direttore del CIPM, Centro Italiano per la Promozione della Mediazione.

Il modello è stato poi seguito dalle altre Questure, nell'ambito del progetto europeo Enable (3).

Con il protocollo Zeus si è realizzato un approccio innovativo nell'ambito dei percorsi di prevenzione, intervenendo sul profilo psicologico-comportamentale dell'autore delle violenze, così da favorirne il recupero attraverso percorsi specializzati affidati ad un'*equipe* multidisciplinare formata da professionisti. Gli obiettivi che possono essere raggiunti sono:

- prevenire la violenza di genere attraverso l'invio precoce al trattamento per le persone ammonite
- produrre, attraverso il trattamento, cambiamenti nei soggetti ammoniti, allo scopo di sospendere gli atti violenti e persecutori
- creare una forte rete e di partenariati tra Forze dell'Ordine e altri enti del territorio, che consentirà un aumento dei soggetti ammoniti che accedono precocemente a un percorso di trattamento
- proteggere le vittime attraverso l'accesso ai servizi specialistici
- far conoscere i propri diritti a chi subisce atti persecutori e migliorarne i sentimenti percepiti di sicurezza e benessere
- creare una rete di professionisti qualificati sul territorio.

Sempre nell'ottica di garanzia di tutela della vittima e prevenzione, un breve cenno va rivolto alla già citata novella legislativa, legge nr. 168 del 24 Novembre 2023 "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*" che, modificando il comma 1, lettera *i-ter*, dell'art. 4 del codice antimafia, ha esteso l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati – consumati o tentati - di omicidio (art.575 c.p.), lesioni gravi (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.).

Ha previsto altresì che ai fini della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti con le modalità di cui all'articolo 275 bis codice di procedura penale (es. c.d. braccialetto elettronico). Nel caso di diniego del consenso all'adozione delle modalità suindicate, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni, e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di

pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno. Nel caso di **manomissione degli strumenti di controllo** la durata della misura non può essere inferiore a quattro anni. Nel caso di **non fattibilità tecnica** delle modalità di controllo elettronico il tribunale prescrive l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

La legge 168/2023 ha inoltre introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 382- *bis* che consente l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori. La norma considera in stato di flagranza colui il quale sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione lecitamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Bibliografia/Sitografia:

1. Report Interforze "Il Punto – Il Pregiudizio e la Violenza contro le donne" Realizzato dalla Direzione Centrale Polizia Criminale.
2. <https://www.altalex.com/documents/news/2019/07/26/codice-rosso>
3. <https://www.cipm.it/2021/04/29/enable/>